



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PILANO NAZIONALE DI INPIRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Circolare n. 35

Ai docenti a tempo determinato

Al sito

Area Riservata

OGGETTO: Fruizione delle ferie - Personale docente supplente a tempo determinato

Premessa

L'articolo 36 della Costituzione Italiana sancisce il diritto alle ferie per i lavoratori, allo scopo di consentire il recupero delle energie psicofisiche.

Le ferie, pertanto, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

Art. 1, comma 54

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art.1, comma 55

All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

a) Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012)

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...]

Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

a) Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

All'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di: decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Si ricorda che:

- si detraggono le ferie progressivamente maturate, cioè già maturate alla data di ciascun periodo di sospensione in quanto il diritto alle ferie non nasce per intero alla firma del contratto, ma cresce con il servizio.
- I giorni di ferie maturati ogni 30 gg di servizio sono 2,5

1. Periodi di fruizione

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie
- vacanze pasquali
- ponti e festività
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate)

2. Ferie durante l'attività

È possibile fruire di un massimo di 6 giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a) devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo il numero di giorni ferie effettivamente maturati alla data di ciascun periodo di sospensione
- b) in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Docenti con contratto fino al 31 agosto

- a) non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari

- a) le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla sentenza della Corte di cassazione (Cass., Sez.Lav.,27 maggio 2026, n.16530) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L'istituto non può assegnarle automaticamente
2. come detto sopra, si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.
3. l'indennità sostitutiva spetta solo per la differenza fra i giorni di ferie effettivamente maturati e quelli di sospensione in cui il docente potrebbe teoricamente fruirne.
4. In presenza di formale invito del dirigente scolastico a godere delle ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, la mancata richiesta da parte del docente produce la perdita del diritto di indennità
5. La cassazione specifica, inoltre, che le 4 giornate di riposo, note come festività soppresse, vengono assimilate alle ferie. Il personale a tempo determinato deve fruirne entro il termine dell'anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori distinzioni

Alla luce di tutto ciò, **si invita il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.** Una corretta gestione delle ferie è determinante al fine di garantire il benessere del personale, l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto.

**La Dirigente scolastica
Emanuela Melone**